

CAPITOLATO D'APPALTO

ACCORDO QUADRO per l'affidamento del servizio per la gestione del centro diurno anziani del comune di San Severo sito in via Croghan n. 193, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti), a mezzo Piattaforma Traspare.

CPV: 85312100-0- CIG: 9907097B11

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'Accordo quadro per la gestione del centro diurno anziani del Comune di San Severo sito in Via Croghan n. 193 - CIG: 9907097B11.

Art. 2 - Durata dell'appalto e Somme Destinate

L'accordo ha la durata di 28 (ventotto) mesi.

Le risorse destinate al finanziamento del servizio sono dettagliate nel Bando/Disciplinare di Gara

Art. 3 - Descrizione del servizio e Prestazioni

Il servizio è disciplinato altresì dall'art. 68 del R.R. n. 04/2007 (Centro diurno), che detta le seguenti:

Il centro diurno è struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 43 della legge regionale, l'erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana. Ha una capienza pari ad un massimo di 30 utenti.

Prestazioni: Il centro organizza le proprie attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per otto ore al giorno, e per almeno cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale. Deve assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale) e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici curanti, nonché un servizio lavanderia e la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

Il centro organizza, inoltre:

- attività educative a supporto dell'autonomia;
- > attività di socializzazione ed animazione;
- > attività culturali e ludico-ricreative;
- attività psico-motorie.

Il centro assicura il servizio di trasporto sociale, anche attraverso la rete con le associazioni presenti sul territorio.

Art. 4 – Descrizione dell'immobile

L'immobile è caratterizzato da una estensione su un unico livello (pt) di circa 600 mq comprendente una corte esterna di uso esclusivo di circa 250 mq, occupa un intero isolato cittadino e risulta essere servito in maniera ottimale dall'impianto stradale ed è situato in zona urbanizzata e semicentrale, localizzata a breve distanza dal centro Città.

Gli ambienti della struttura sono destinati sia ad uso del Centro Diurno per Anziani art. 68 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che ad attività complementari ai sensi del successivo art. 4 comma 5.



CITTA' DISAN SEVERO

II AREA "SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA"

Il concorrente in tale sede potrà richiedere alla stazione appaltante copia delle planimetrie dell'immobile.

L'immobile viene preso in consegna nello stato in cui si trova, con obbligo di non distrarlo dall'uso convenuto, di provvedere alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirlo al termine dell'appalto nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Sono a carico del Gestore gli oneri relativi a:

- manutenzione, ordinaria dei beni mobili presi in consegna;
- acquisto di arredi, materiali, attrezzature e/o automezzi ritenuti necessari per l'espletamento del servizio e ulteriori rispetto a quelli messi a disposizione dal concedente. A tal proposito si allega elenco degli arredi e delle attrezzature di cui il centro dispone;
- costo delle utenze.

Art. 5 – Obbligo di sopralluogo

E' obbligatorio prendere visione dei luoghi in cui verrà svolto il servizio.

Il sopralluogo è obbligatorio e verrà effettuato previo appuntamento, il quale dovrà essere richiesto per a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo <u>ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it</u>. Successivamente alla richiesta il Comune comunicherà all'interessato il giorno e l'ora del sopralluogo. La richiesta di sopralluogo dovrà indicare:

- dati dell'operatore economico;
- recapito telefonico e di posta elettronica certificata;
- nominativo della persona delegata a partecipare al sopralluogo.

Al sopralluogo potrà partecipare il legale rappresentante dell'operatore economico o il direttore tecnico, o un suo delegato; in questo ultimo caso, alla domanda di partecipazione al sopralluogo dovrà essere allegata apposita delega sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

In caso di partecipazione di RTI, anche non ancora costituiti, al sopralluogo potrà partecipare un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi, purché munito della delega di tutti detti operatori.

Nessuno potrà effettuare sopralluoghi per più di un partecipante.

Il termine ultimo per richiedere appuntamento per i sopralluoghi è fissato nel termine di 10 gg. antecedenti la scadenza delle offerte.

Al termine delle operazioni di sopralluogo, sarà redatta apposita certificazione da parte del Comune, secondo il modello allegato 8), e tale certificazione andrà allegata all'istanza di partecipazione alla procedura di gara.

Art. 6 - Personale

Il personale da impiegare nel servizio deve essere in possesso delle professionalità corrispondenti alle prestazioni oggetto dell'appalto e dovrà essere commisurato allo *standard* previsto all'art. 68 del Regolamento n. 4/2007 attuativo della L.R. Puglia n.19 /2006.

Nello specifico, al fine di garantire le prestazioni di cui sopra, l'aggiudicatario deve impiegare almeno un educatore professionale e un'assistente sociale per 18 ore settimanali, per assicurare il funzionamento della struttura. Presenza programmata di operatori addetti all'assistenza in misura adeguata al numero, alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza. Animatori sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate; presenza fissa di personale ausiliario in misura di 1 ogni 15 ospiti. Le attività di socializzazione ed animazione, le attività culturali e ludicoricreative, le attività psico-motorie possono essere oggetto di convenzione con i soggetti di cui all'art. 21 commi 4 e 5 del R.R. n. 4/2007 e coinvolgimento delle associazioni del Terzo Settore presenti sul territorio. Obiettivo fondamentale richiesto all'Operatore Economico è la creazione della rete con gli Enti del Terzo Settore al fine di garantire la buona riuscita del servizio.

In sede di formulazione dell'offerta tecnica, l'aggiudicatario è tenuto a definire un organigramma con la specificazione del numero di operatori, della loro qualifica professionale e delle ore di prestazione di ciascuno, comprensivo del responsabile della gestione. Eventuali variazioni all'organigramma (inteso come numero e tipologia delle posizioni lavorative) nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate a RUP.

L'aggiudicatario:

- si impegna a garantire la massima continuità nell'utilizzo del personale a favore degli utenti, al fine di favorire una più completa ed aderenza alla realizzazione del progetto assistenziale, assumendo iniziative organizzative di contrasto e prevenzione del *turn over*;
- deve garantire l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio con altro in possesso dei medesimi titoli dandone immediata comunicazione al RUP;
- deve utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, applicando condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, assolvendo altresì a tutti i conseguenti oneri, previdenziali, assicurativi e similari. Qualora l'aggiudicatario benefici di eventuali agevolazioni di carattere nazionale o regionale dovrà espressamente farvi menzione indicando il riferimento legislativo.

Nel caso di eventuale eccessivo *turnover* degli operatori impiegati, fermo restando il rispetto delle professionalità previste, il RUP, anche su richiesta dei responsabili dei Servizi Sociali comunali interessati potranno attivare una verifica per valutare nel merito la situazione secondo le modalità espresse nel presente Capitolato.

Art. 7 – Manutenzioni ordinarie

L'ente gestore è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze e degli impianti destinati a uso esclusivo del servizio.

La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla rilevazione del guasto.

In caso di inerzia dell'aggiudicatario da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza, il Comune di San Severo concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omesso dal Gestore, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati all'Amministrazione.

Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria derivanti dall'utilizzo e dalla gestione dell'immobile, degli impianti e delle aree verdi pertinenziali rilevate in planimetria sono a carico del Gestore, a titolo esemplificativo:

- per quanto riguarda gli impianti termici sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori ecc.),
 gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente;
- le opere di imbiancatura;
- l'aggiornamento dei titoli abilitativi all'uso della struttura e degli impianti tecnici (certificati di prevenzione incendi, ecc.);
- l'acquisizione di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.

Art. 8 – Manutenzioni straordinarie

Il soggetto gestore si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di San Severo gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.



CITTA' DISANSEVERO

II AREA "SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA"

Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo, fatto salvo il progetto di migliorie strutturali anche finalizzate al risparmio energetico oggetto di offerta qualità, sono a carico dell'Ente proprietario dell'immobile. Sono, inoltre, a carico dell'Ente gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.

Il Comune può delegare la realizzazione di tali interventi al soggetto gestore, previa formale autorizzazione dell'Ente proprietario dell'immobile.

Il Gestore ha facoltà di proporre al Comune la realizzazione di interventi di carattere straordinario e di realizzarli direttamente, purché l'esecuzione di suddetti interventi sia previamente approvata dall'Ente proprietario dell'immobile.

Il Comune esprime il proprio parere sia per quanto concerne l'opportunità di realizzazione degli interventi, sia in ordine alla relativa spesa.

Il Gestore provvede, in caso di specifico conferimento di mandato, all'esecuzione delle opere a carattere straordinario previamente approvate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

L'onere derivante dall'esecuzione delle suddette opere viene rifatturato al costo da parte del gestore. Il gestore nulla potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune in relazione agli investimenti effettuati che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune.

Art. 9 – Ulteriori obblighi e responsabilità del soggetto gestore

È a carico del gestore la produzione della documentazione idonea e di quant'altro utile ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento del centro.

Il gestore inoltre si impegna, a proprie cure e spese, a:

- a. utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente;
- b. garantire la realizzazione delle attività previste dal presente Capitolato;
- c. garantire la partecipazione degli operatori del Centro agli incontri di coordinamento e verifica promossi dai responsabili dei Servizi Sociali Comunali;
- d. individuare ed utilizzare, in stretta collaborazione con gli operatori sociali comunali referenti, strumenti per la valutazione dell'organizzazione interna e dell'efficacia degli interventi messi in atto;
- e. inviare ai responsabili degli Uffici una relazione programmatica e consuntiva ad avvio e conclusione dell'anno operativo di riferimento. Nella stessa dovranno essere documentati le
- f. attività annuali, le attività realizzate in sinergia con le diverse realtà territoriali, le modalità di rapporto con le famiglie;
- g. favorire e sostenere la partecipazione attiva degli utenti, delle loro famiglie, in forma singola e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza e tutela;
- h. provvedere all'acquisto di tutto il materiale necessario per la gestione delle attività programmate (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, materiale per pulizie e sanificazione ambienti, uscite, gite, ecc.);
- i. favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione professionale di tutto il personale;
- j. dotare il personale di un cartellino di riconoscimento che riporti fotografia, nome, cognome, qualifica agevolmente percepibili;
- k. garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari e conservare in modo corretto, ordinato e in luogo adeguato il materiale recante informazioni circa gli utenti e i loro familiari;
- I. somministrare secondo la tempistica trimestrale le schede di valutazione della soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Tale documentazione verrà allegata alla relazione di fine anno;



- m. predisporre il regolamento interno del servizio;
- n. definire, adottare e divulgare la carta dei servizi;

Art. 10 – Obblighi in capo alla stazione appaltante

L'Comune per mezzo del RUP o Responsabile dei Servizi Sociali dei Comuni di cui al presente bando:

- a. svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio;
- b. effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'aggiudicatario;
- c. si impegna a fornire al soggetto gestore i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio:
- d. ha diritto di richiedere al soggetto gestore, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dal servizio. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta;
- e. esegue, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, comprese quelle presso gli Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati dal soggetto gestore nei servizi stessi.

Trascorso inutilmente tale termine si procederà alla risoluzione del contratto e alla sospensione dell'erogazione dei crediti fino a quel momento maturati per la quota necessaria a tutelare e garantire i lavoratori. Nel qual caso il servizio verrà affidato alla ditta che segue immediatamente in graduatoria.

Art. 11 – Polizze assicurative e responsabilità

- 1. Il soggetto gestore provvede a sottoscrivere polizza assicurativa per se stesso e per il personale impegnato, per l'eventuale responsabilità civile presso terzi esonerando le Amministrazioni da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da sinistri che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.
- 2. L'aggiudicatario presenta al RUP o al responsabile degli Uffici Sociali dei Comuni copia conforme della polizza sottoscritta prima dell'inizio del servizio in argomento.
- 3. Eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico dell'aggiudicatario.
- 4. L'aggiudicatario solleva le Amministrazioni comunali da ogni responsabilità civile e personale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenza ed imperizia del personale nei confronti degli utenti.
- 5. Le polizze assicurative dovranno essere stipulate a condizioni non inferiori a quelle di seguito specificate:
 - € 200.000,00= per persona in caso di morte;
 - € 250.000,00= in caso di invalidità permanente, somme pagabili anche agli eredi venti diritto;
 - in caso di infortunio indennizzabile dovrà essere previsto: risarcimento per spese mediche, farmaceutiche e parafarmaceutiche, compresi i sussidi protesici, sino alla concorrenza del massimale di € 10.500,00=;
 - per protesi dentaria sino ad € 5.300,00=;
 - per rottura lenti ed occhiali sino ad € 500,00=;
 - Responsabilità civile € 1.500.000,00= per sinistro per persona



Art. 12 - Sicurezza e DUVRI

- 1. Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123), vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza.
- 2. Resta inteso tuttavia che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
- 3. In particolare, è fatto obbligo al soggetto gestore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia;
- 4. L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.lgs.n.81/08 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.
- 5. L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.
- 6. L'aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
- 7. L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela e protezione dei dati personali.

Art. 13 - Modalità di pagamento delle fatture

Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare fattura.

Ai pagamenti si provvederà mensilmente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con apposito provvedimento del Dirigente della II Area..

La liquidazione, in ogni caso, è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario, unitamente alla fattura, di apposita dichiarazione, attestante l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Art. 14 – Subappalto

In relazione ai contratti attuativi degli accordi quadro, è ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- > all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, il concorrente dovrà rendere la dichiarazione di cui al comma 4 lettera c) del richiamato art. 105, D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Cauzione provvisoria e definitiva

1. Cauzione provvisoria:

- a. all'atto di partecipazione alla gara, la ditta concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% del prezzo posto a base d'asta;
- b. la cauzione può essere costituita con assegno circolare, non trasferibile, con importo indicato in euro, intestato alla Tesoreria del Comune di San Severo, o in titoli di debito pubblico garantiti



CITTA' DISANSEVERO

II AREA "SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA"

dallo Stato al corso del giorno di deposito preso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore delle Amministrazioni aggiudicatrici;

- c. la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d. la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante;
- e. tale garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno dello stesso fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

2. Cauzione definitiva:

- a. l'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale per l'intero periodo di affidamento del servizio quale garanzia per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali;
- b. la cauzione sarà prestata nelle forme e modalità previste nel precedente articolo per la cauzione provvisoria che qui si intendono integralmente riportate;
- c. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante;
- d. detta garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la denuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune appaltante;
- e. la restituzione della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell'aggiudicatario non prima di 180 giorni dalla scadenza del contratto, quando questi avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti, previo parere favorevole dei Dirigenti Responsabili degli Uffici Sociali Comunali.

Art. 16 - Sciopero e/o interruzioni del servizio

- 1. Il soggetto gestore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n°146/90 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.
- 2. In caso di sciopero del personale potranno essere concordate con i responsabili dei Servizi sociali Comunali, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative.
- 3. L'aggiudicatario non può, in nessun caso, sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazione. Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcune per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'aggiudicatario.

Art. 17 Penali, Risoluzione e revoca del contratto

Qualora l'Amministrazione, anche dietro segnalazione di terzi, rilevi l'inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria di alcuno degli obblighi di cui al presente capitolato, procederà tempestivamente alla contestazione per iscritto dell'inadempimento, assegnando un termine congruo per adempiere, salvo che l'inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della contestazione dell'inadempimento per far pervenire, per iscritto, idonee giustificazioni relative alla consistenza ed imputabilità dell'addebito.



CITTA' DISAN SEVERO

II AREA "SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA"

Decorso il termine assegnato, in assenza di controdeduzioni ritenute valide si procederà a stabilire la sanzione a titolo di penale.

L'ammontare della sanzione, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilito tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

- a) € 150,00 per ciascun giorno di ritardo nel sostituire il personale assente;
- b) € 100,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il termine assegnato nella trasmissione al competente ufficio comunale:
- be della documentazione richiesta ai fini di comprovare l'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti verso il personale, secondo quanto previsto negli articoli precedenti;
- > della documentazione richiesta in occasione dei controlli sul servizio;
- c) € 250,00 per ogni mese di ritardo rispetto al termine stabilito per l'avvio del servizio (sei mesi dall'inizio dell'appalto) nella realizzazione delle prestazioni migliorative e/o aggiuntive rispetto al presente capitolato eventualmente presenti nell'offerta tecnica.

La SA. procederà all'applicazione delle penali trattenendo i relativi importi sulla prima fattura utile.

È facoltà del Comune recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di:

- a) gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso;
- b) non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti;
- c) verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato.

Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della Cooperativa/Consorzio dall'Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti dalla legge.

Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un

termine per la relativa regolarizzazione.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio.

Per inadempienze lievi da parte dell'Aggiudicatario, il Comune, a suo esclusivo insindacabile giudizio, si riserva di applicare penali il cui importo economico non potrà essere superiore alle penali di cui sopra.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda avvalersi, nelle more della definizione della nuova procedura concorsuale indetta, della proroga tecnica in questione, l'impresa è obbligata a farsene carico e pertanto, in caso di rifiuto si procederà all'applicazione di una penale di € 500,00 e all'incameramento della garanzia definitiva.

Art. 18 - Privacy

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs.196/03- Regolamento UE 2016/679 (GDPR), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Art. 19 - Assoggettamenti fiscali – Norme di rinvio

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per l'aliquota I.V.A. e per l'imposta di registro.

Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'Aggiudicatario.



Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario.

Per tutte le formalità non specificate nel presente Capitolato e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

È espressamente escluso il ricorso al collegio arbitrale rimandando la risoluzione delle vertenze al giudice ordinario.

In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Foggia.

Il Dirigente dell'Area II Dott.ssa Antonella Tortorella